

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2025, n. 22

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

(GU n.21 del 30-5-2026)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51S4 del 18 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La regione, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Unione europea in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili previsti dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nonché in attuazione dell'art. 6 dello statuto, favorisce la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile su tutto il territorio regionale al fine di:

a) agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo collettivo;

b) contrastare i fenomeni di povertà energetica e sostenere l'inclusione dei soggetti economicamente svantaggiati;

c) realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione promuove e sostiene le comunità energetiche rinnovabili (CER) e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, come definiti e disciplinati dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199/2021.

3. La regione favorisce, altresì, la costituzione e l'adesione alle CER nonché ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile da parte degli enti locali, in particolare a quelli a forte valenza ambientale, sociale e territoriale, come definite dall'art. 2.

Art. 2

Definizione di comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale ambientale e territoriale

1. Ai fini della presente legge si intendono comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza ambientale, sociale e territoriale, i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 che destinano una quota maggioritaria dell'incentivo percepito sulla condivisione dell'energia a scopi solidaristici, ambientali o per finalità di interesse generale e che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) partecipazione di enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

b) partecipazione di enti locali che approvano piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che mettono a disposizione i tetti di edifici pubblici o di aree pubbliche per realizzare nuovi impianti, o che realizzano impianti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c);

c) collocazione di configurazioni di autoconsumo in aree montane, interne, rurali economicamente svantaggiate del territorio regionale, al fine di contrastarne l'abbandono e favorirne il ripopolamento;

d) realizzazione di progetti di valenza ambientale e di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore.

Art. 3

Azioni e interventi

1. La regione, per le finalità di cui all'art. 1:

a) sostiene gli enti locali, le associazioni territoriali e di categoria nonché le agenzie per l'energia che operano sul territorio regionale per realizzare iniziative di comunicazione e informazione in materia di energie rinnovabili, dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico;

b) promuove, d'intesa con gli enti locali, la formazione degli amministratori e dei dipendenti degli stessi enti, finalizzata all'acquisizione di competenze specifiche sulla gestione e la sostenibilità delle CER;

c) sostiene, in particolare, la realizzazione delle CER sul

territorio montano in conformita' a quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna) o collocate nelle aree interne e rurali economicamente svantaggiate di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

d) sostiene e promuove, in accordo con gli enti locali, la realizzazione di impianti fotovoltaici a favore di CER in aree dismesse o abbandonate, come discariche in disuso e siti industriali dismessi.

2. Gli enti pubblici ubicati sul territorio della regione individuano i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche da mettere a disposizione, anche di terzi, per l'installazione degli impianti a servizio delle CER o di configurazioni CACER e ne danno comunicazione alla regione che, con cadenza annuale, ne pubblica l'elenco al fine di promuovere la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici messi a disposizione di tali configurazioni di autoconsumo.

3. La giunta regionale stipula accordi con gli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, per diffondere e condividere le migliori pratiche, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di sportelli informativi e al potenziamento degli sportelli territoriali esistenti.

Art. 4

Promozione e sostegno alle comunita' energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili

1. La regione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, sostiene con contributi e altri strumenti finanziari, compresi i fondi rotativi, le CER e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile da costituire e lo sviluppo di quelli gia' costituiti. A tal fine concorre alle spese sostenute relative a:

a) studi di fattibilita' per la progettazione delle CER o dei gruppi di autoconsumatori di energie rinnovabili;

b) progettazione di nuove CER o l'avvio e la realizzazione di progetti di sviluppo delle comunita' energetiche gia' costituite e la predisposizione della documentazione contrattuale;

c) progettazione, acquisto e installazione degli impianti di produzione di energia elettrica, di sistemi di misura e gestione intelligente dell'energia o di sistemi di stoccaggio.

2. La regione sostiene, gli enti locali che partecipano alla costituzione di una CER o che vi aderiscano successivamente, con particolare attenzione e incentivazione agli enti locali che vi partecipano in qualita' di produttori con impianti propri.

3. La regione sostiene meccanismi di premialita':

a) per la costituzione e l'adesione alle CER nonche' ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza ambientale, sociale e territoriale, come definite dall'art. 2;

b) per la costituzione e l'adesione alle CER promosse o partecipate da scuole superiori del sistema di istruzione terziaria professionalizzante (ITS Academy), in partenariato con gli enti locali, le imprese e gli enti del terzo settore.

4. Nel sostegno alle spese per le attivita' di cui al comma 1, sono privilegiate le configurazioni di comunita' energetiche rinnovabili di cui all'art. 2, caratterizzate da forte valenza ambientale, sociale e territoriale che nella assegnazione dei proventi prevedono meccanismi volti a destinare a scopi solidaristici o per finalita' di interesse generale una quota maggioritaria dell'incentivo percepito sulla condivisione dell'energia.

5. La giunta regionale istituisce, presso la direzione regionale competente, un servizio di sportello apposito per fornire supporto e assistenza nelle fasi di costituzione o di adesione alle CER o ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile e per l'accesso ai fondi europei e agli incentivi statali. Il servizio di sportello puo' essere svolto anche in collaborazione con enti pubblici o societa' partecipate operanti nel settore delle energie rinnovabili.

6. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle configurazioni CER che prevedono l'installazione di moduli di produzione energetica a terra su aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Art. 5

Migliori pratiche

1. Al fine di agevolare la costituzione delle CER e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile, la giunta regionale implementa la sezione del registro di cui all'art. 6, dedicato all'archivio delle migliori pratiche consolidate sul territorio regionale, individuate dall'art. 8, comma 2, lettera c), in sinergia con gli strumenti di monitoraggio sviluppati a livello nazionale.

Art. 6

Registro regionale delle comunita' energetiche rinnovabili e delle migliori pratiche

1. E' istituito presso la direzione regionale competente, a fini esclusivamente ricognitivi, il registro regionale delle comunita' energetiche rinnovabili e delle migliori pratiche, che fornisce al tavolo tecnico di cui all'art. 7 i dati necessari allo svolgimento delle attivita' di sua competenza.

2. Il registro di cui al comma 1 contiene:

a) i dati identificativi della CER;

b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla CER;

c) le quote da indicare annualmente di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunita' e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia;

d) una sezione dedicata all'archivio delle migliori pratiche di cui all'art. 5, comma 1.

3. Le informazioni di cui al comma 2, ove i dati sono pubblici, sono implementate anche dai dati presenti all'interno delle piattaforme istituite a livello nazionale e dalle informazioni sul monitoraggio trasmesse dal Gestore dei servizi energetici (GSE

S.p.a.) e dalla Societa' ricerca sul sistema energetico (RSE S.p.a.) ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 199/2021.

Art. 7

Tavolo tecnico consultivo per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile

1. La giunta regionale istituisce un tavolo tecnico consultivo per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, di seguito denominato tavolo tecnico.

2. Il tavolo tecnico e' composto:

a) dai responsabili delle direzioni della giunta regionale competenti in materia di ambiente, agricoltura e affari istituzionali o loro delegati;

b) dalle associazioni rappresentative degli enti locali del Piemonte;

c) dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei settori ambientale, agricolo, energetico e delle energie rinnovabili, degli enti del terzo settore, dei consumatori, delle associazioni datoriali, delle associazioni d'impresa e delle camere di commercio del Piemonte;

d) dagli enti che erogano in collaborazione con la regione il servizio di sportello di cui all'art. 4 comma 5.

3. Alle riunioni del tavolo tecnico sono invitati, di volta in volta, i rappresentanti di enti e di organismi del settore dell'energia.

4. La giunta regionale, con provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, puo' modificare la composizione del tavolo tecnico.

5. Il tavolo tecnico e' convocato con cadenza semestrale a decorrere dal novantesimo giorno dall'approvazione della deliberazione di cui all'art. 8, comma 1.

6. Il tavolo tecnico svolge attivita' consultiva e formula pareri e indirizzi strategici per le finalita' di cui al comma 1.

7. Per le finalita' di cui al comma 1, il tavolo tecnico promuove audizioni con i rappresentanti delle CER iscritte al registro di cui all'art. 6 e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile, delle societa' di distribuzione e di gestione delle reti, delle agenzie energetiche locali nonche' con i rappresentanti di altri soggetti eventualmente interessati e con altri soggetti che ne fanno richiesta.

8. La partecipazione ai lavori del tavolo tecnico avviene a titolo gratuito e non da' diritto a emolumenti, indennita', gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

Art. 8

Disposizioni attuative

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina, con deliberazione, sentita la competente commissione consiliare:

a) le modalita', i requisiti per l'accesso agli strumenti d'intervento e le azioni per le iniziative di cui all'art. 3;

b) le modalita' e i termini per l'assegnazione dei contributi, degli incentivi e degli altri strumenti finanziari di cui all'art. 4, commi 1 e 2;

c) le modalita' di gestione e di funzionamento, presso la direzione regionale competente, dello sportello di cui all'art. 4, comma 5;

d) le modalita' di tenuta, gestione e funzionamento dell'archivio di cui all'art. 5 e del registro di cui all'art. 6;

e) le modalita' di funzionamento del tavolo tecnico di cui all'art. 7.

2. La giunta regionale individua, altresì:

a) i beneficiari delle azioni e degli interventi di cui all'art. 3;

b) i meccanismi di premialita' previsti all'art. 4, comma 3;

c) le migliori pratiche di cui all'art. 5.

Art. 9

Relazione al Consiglio regionale

1. La giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualita' della normazione e la valutazione delle politiche, con cadenza annuale, tenuto conto anche dei dati di cui al registro previsto all'art. 6, una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1 fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) la tipologia degli interventi attuati con il sostegno regionale e i risultati della loro implementazione;

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate ed eventuali criticita' incontrate nell'attuazione degli interventi;

c) il numero delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso attive sul territorio regionale, il numero delle CER istituite, degli enti locali e dei soggetti aderenti, nonche' i dati e le informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle CER.

Art. 10

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 3 agosto 2018, n. 12 (Promozione dell'istituzione delle comunita' energetiche) e' abrogata.

Art. 11

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformita' a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in

regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 12
Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 1.235.000,00 di cui euro 635.000,00 in spesa corrente ed euro 600.000,00 in conto capitale, rispettivamente per le annualita' 2026 e 2027, si fa fronte:

a) per l'anno 2026 con incremento di risorse pari a euro 350.000,00 stanziati a favore della missione 17 (Energia e diversificazioni delle fonti energetiche), programma 17.02 (Politica unitaria regionale per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

b) per l'anno 2026 con incremento di risorse pari a euro 300.000,00 stanziati a favore della missione 17, programma 17.02 e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

c) per l'anno 2027 con incremento di risorse pari a euro 285.000,00 stanziati a favore della missione 17, programma 17.02 e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

d) per l'anno 2027 con incremento di risorse pari a euro 300.000,00 stanziati a favore della missione 17, programma 17.02 e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

2. Per gli esercizi successivi al 2027 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 13
Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 dicembre 2025

CIRIO

(Omissis)